



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80134 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssm meridionale.it

Ripartizione Affari Istituzionali e Negoziati, Didattica e Risorse Umane

U.P.T.A.D.

IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale “In attuazione del disposto di cui all’art. 7 quinquies, comma 2, del D.L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all’art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...)”;
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.34 del 18/03/2024 con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e conferimento dei contratti di ricerca della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTO** il Decreto del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale n. 18 del 21.03.2024 con il quale è stato emanato il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e conferimento dei contratti di ricerca della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la rettifica dell’art.21- Norme transitorie e finali- comma 4, del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e conferimento dei contratti di ricerca della Scuola Superiore Meridionale, con la quale è stato sostituito l’art. 6 comma 7 con il corretto art. 10 comma 7;
- RAVVISATA** l’esigenza di aggiornare il Regolamento al Titolo II “Contratti di ricerca ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010 nel testo vigente dal 30 giugno 2022”;

PRESO ATTO

del parere favorevole espresso dal Comitato Ordinatore con delibera n. 17 del 31.03.2025 alle modifiche apportate al Titolo II “Contratti di ricerca ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010 nel testo vigente dal 30 giugno 2022” nel testo rappresentato in relazione al contenuto nel Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e conferimento dei contratti di ricerca della Scuola Superiore Meridionale

DECRETA

E’ disposta la modifica del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e conferimento dei contratti di ricerca della Scuola Superiore Meridionale.

Per l’effetto si allega il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e conferimento dei contratti di ricerca della Scuola Superiore Meridionale modificato.

Il Responsabile della Scuola Superiore Meridionale

Prof. Arturo De Vivo

firmato digitalmente

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEgni PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E CONFERIMENTO DEI
CONTRATTI DI RICERCA**

(approvato con delibera del Comitato Ordinatore n.17 del 31.03.2025)

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità-.....	3
TITOLO I ASSEGNI PER ATTIVITA' DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.240/2010 NEL TESTO VIGENTE AL 29/06/2022	3
Art. 2 – Tipologia e requisiti minimi di partecipazione alla selezione-	3
Art. 3 – Durata ed importo degli Assegni-.....	3
Art. 4 – Procedure di attivazione-	3
Art. 5 - Requisiti ed esclusioni-	4
Art. 6 - Commissione giudicatrice-.....	4
Art. 7 - Criteri di valutazione-	5
Articolo 8 – Colloquio e graduatoria di merito.....	6
Art. 9 - Conferimento dell'Assegno e nomina del responsabile scientifico-	6
Art. 10 – Svolgimento delle attività da parte del beneficiario-	6
Art. 11 – Rinnovo e durata complessiva	7
Art. 12 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni	7
Art. 13 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo-	8
Art. 14 - Medici titolari di Assegno di ricerca nelle scienze medico – cliniche-	8
Articolo 15 – Decadenza, recesso, risoluzione-.....	9
TITOLO II CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.240/2010 NEL TESTO VIGENTE DAL 30 GIUGNO 2022.....	9
Articolo 16 – Oggetto-	9
Articolo 17 – Durata-	9
Articolo 18 – Procedure di attivazione-.....	10
Articolo 19 – Requisiti di partecipazione-.....	11
Articolo 20 – Commissione Giudicatrice-.....	12
Articolo 21 – Modalità di svolgimento della selezione-.....	13
Articolo 22 – Termini del procedimento-.....	13
Articolo 23 – Stipulazione del contratto-	14
Articolo 24 – Cause di estinzione del rapporto di lavoro-.....	15
Articolo 25 – Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo-	15
Articolo 26 – Norme transitorie e finali-.....	15
Articolo 27 –Entrata in vigore e Pubblicità-.....	16

Art. 1 – Oggetto e finalità-

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dalla Scuola Superiore Meridionale, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente al 29 giugno 2022, nonché le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 legge 240 del 2010 s.m.i. nel testo vigente dal 30 giugno 2022.

TITOLO I

ASSEGNI PER ATTIVITA' DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.240/2010 NEL TESTO VIGENTE AL 29/06/2022

Art. 2 – Tipologia e requisiti minimi di partecipazione alla selezione-

1. Gli Assegni di ricerca sono destinati a studiosi in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca ed in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per le discipline mediche, di diploma di specializzazione corredato di un'adeguata produzione scientifica.

Art. 3 – Durata ed importo degli Assegni-

1. Gli Assegni hanno durata non inferiore ad un anno e possono essere rinnovati di anno in anno per un periodo non superiore a tre anni.
2. L'importo lordo annuo dell'Assegno viene definito dal Consiglio di Amministrazione della Scuola sulla base di quanto stabilito con decreto del Ministro competente.
3. L'importo dell'Assegno viene erogato al beneficiario in rate mensili posticipate. In caso di motivata necessità, il Rettore può autorizzare il pagamento anticipato di un massimo di tre rate mensili immediatamente dopo la presa di servizio del beneficiario.

Art. 4 – Procedure di attivazione-

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, gli Assegni possono essere attribuiti a seguito di programmazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dal successivo comma 3, secondo una delle seguenti procedure:
 - a) selezione unica relativa a più aree scientifiche e/o settori scientifico disciplinari di interesse delle strutture accademiche che intendono conferire assegni di ricerca; la selezione prevede la presentazione da parte dei candidati di progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni;
 - b) selezioni relative a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva la programmazione degli assegni di ricerca, sentito il parere del Senato accademico, su proposta dei Consigli di Area.
3. Le procedure di selezione pubblica per l'attribuzione degli Assegni di ricerca sono espletate con un bando di concorso, emanato con decreto del Rettore, che stabilisce le modalità della presentazione delle domande, l'area scientifica di interesse e/o il settore scientifico disciplinare, la tipologia di Assegno, l'importo e la durata dell'Assegno.
4. Nel caso di procedura di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, il bando indicherà anche la descrizione del programma di ricerca da svolgere. Nel bando può essere altresì specificata l'esperienza scientifica richiesta per lo svolgimento delle attività di ricerca previste, nonché l'eventuale incompatibilità del contratto di Assegno con attività didattiche di insegnamento o di didattica integrativa.
5. Il bando viene pubblicato nell'Albo ufficiale della Scuola, nonché diffuso mediante inserimento nel sito web della Scuola, del Ministero competente per l'Università e dell'Unione Europea, oltre che in altre sedi come ritenuto opportuno. Ferma l'ufficialità della versione italiana del bando, una versione

sintetica di quest'ultimo in lingua inglese è obbligatoria al fine di consentirne la massima diffusione all'estero.

6. In deroga alle procedure di selezione previste dal presente articolo, nel caso di persone già selezionate da enti o altri organismi esterni alla Scuola nell'ambito di programmi di ricerca europei o internazionali che provvedono al finanziamento, purché siano state seguite procedure che assicurino la valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, l'esito della selezione già espletata può essere fatto proprio dal Consiglio della Struttura Accademica, senza necessità di ulteriori bandi, e pertanto la Struttura può procedere direttamente al conferimento del contratto così come indicato all'art. 9, senza applicare gli artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento, purché siano rispettati i requisiti e le esclusioni dettagliate all'art. 5.

Art. 5 - Requisiti ed esclusioni-

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli Assegni coloro che sono in possesso dei requisiti minimi indicati all'art. 2 del presente Regolamento.

2. Saranno ammessi con riserva i candidati che dichiarano di essere in procinto di conseguire il titolo di dottorato o equivalente. In questo caso, il titolo dovrà essere conseguito entro una data specificata nel bando, comunque antecedente la decorrenza dell'Assegno.

3. Sono altresì ammessi con riserva alla selezione coloro che hanno conseguito un titolo di studio estero equivalente al titolo di studio richiesto come requisito minimo. L'equivalenza del titolo di studio, ai soli fini dell'ammissione alla procedura di selezione, è accertata dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del presente Regolamento al momento della valutazione dei titoli.

4. Non possono partecipare alle selezioni previste dai bandi:

a) il personale di ruolo della Scuola Superiore Meridionale, di altre università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura Accademica che partecipa al processo deliberativo sull'emanazione della procedura selettiva o che risulta essere sede di svolgimento dell'attività di ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico della Scuola;

c) i soggetti che siano stati già titolari di assegni di ricerca nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Commissione giudicatrice-

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari e sono nominate con decreto del Rettore su proposta del Coordinatore dell'area di ricerca.

2. Nel decreto di nomina possono essere indicati fino a due membri supplenti.

3. Nel caso di Assegni banditi con selezione unica relativa a più ambiti scientifici e/o settori scientifico disciplinari di interesse delle strutture accademiche che intendono conferire assegni di ricerca, la selezione prevede la presentazione da parte dei candidati di progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni ed è nominata una Commissione giudicatrice per ciascuna delle aree scientifiche di interesse della selezione.

4. Nel caso di Assegni banditi con selezioni relative a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, della Commissione giudicatrice fa parte il responsabile scientifico del progetto di

ricerca su cui l'Assegno è finanziato o un suo delegato. 5. La Commissione deve concludere i lavori entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di nomina.

Art. 7 - Criteri di valutazione-

1. La selezione avviene per titoli e colloquio. Nel caso di Assegni banditi con selezione unica relativa a più aree scientifiche e/o settori scientifico disciplinari di interesse delle strutture accademiche che intendono conferire assegni di ricerca; la selezione prevede la presentazione da parte dei candidati di progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e sarà valutato anche un progetto di ricerca presentato dal candidato.

2. La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali.

3. Il punteggio complessivo disponibile nella valutazione è di 100 punti. Il bando può prevedere un punteggio minimo da attribuire ai titoli e all'eventuale progetto ai fini dell'ammissione al colloquio, nonché un punteggio complessivo minimo ai fini del conseguimento dell'idoneità.

4. Tra i titoli sono compresi pubblicazioni o altri prodotti di ricerca del candidato. Il bando può specificare un numero massimo di pubblicazioni o altri prodotti di ricerca che possono essere presentati da ciascun candidato ai fini della valutazione.

5. In fase di valutazione dei titoli e dell'eventuale progetto, la Commissione dovrà attribuire un punteggio distinto, nell'ambito di intervalli determinati nella prima riunione di cui al comma 2 nel rispetto delle indicazioni del bando, a ciascuna delle seguenti voci:

- voto di laurea magistrale o del titolo equivalente;
- il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero;

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto equivalente devono dichiarare in sede di formulazione della domanda di partecipazione l'avvenuta presentazione della domanda di equivalenza al titolo accademico richiesto dal bando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Università e della Ricerca. In quest'ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con riserva. Il Bando di selezione disciplina gli eventuali ulteriori aspetti di dettaglio in ordine al procedimento in virtù della normativa vigente al momento dell'indizione del medesimo.

- pubblicazioni e altri prodotti della ricerca presentati ai fini della valutazione, entro il numero massimo eventualmente previsto dal bando; il candidato può presentare la tesi di laurea magistrale ovvero quella di dottorato, in luogo di una pubblicazione;
- progetto di ricerca (laddove previsto esplicitamente nel bando);
- eventuali diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea;
- altri titoli collegati all'attività di ricerca svolta, quali titolarità di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali.

6. Nella valutazione deve essere considerata la coerenza dei titoli con l'area scientifica di interesse e/o il settore scientifico-disciplinare nonché con l'esperienza scientifica richiesta nel bando. Nel valutare le pubblicazioni e altri prodotti della ricerca, la Commissione dovrà tenere conto, inoltre, dei seguenti criteri generali:

- originalità, innovatività e rigore metodologico;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- contributo individuale del candidato.

Articolo 8 – Colloquio e graduatoria di merito

1. Le Pubblicazioni dei risultati della valutazione dei titoli e dello svolgimento del colloquio sono indicate nel bando. Il colloquio stesso potrà essere effettuato anche con modalità a distanza che garantiscano l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova. Il colloquio può essere sostenuto in lingua straniera.
2. Al termine dei colloqui, i relativi risultati sono pubblicati sul sito della Scuola con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati.
3. La Commissione formula la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e dell'eventuale progetto e quello del colloquio. In caso di parità è preferito il candidato più giovane di età.
4. Gli atti concorsuali sono approvati con decreto del Rettore.
5. Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di mancata accettazione entro un termine fissato, ovvero di decadenza dalla graduatoria per il mancato conseguimento del titolo di dottore di ricerca entro la data indicata nel bando, gli Assegni sono conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Art. 9 - Conferimento dell'Assegno e nomina del responsabile scientifico-

1. Il conferimento dell'Assegno avviene mediante la stipula di apposito contratto con la Scuola, nel quale sono riportati la durata e l'importo annuo dell'Assegno, le modalità di svolgimento dell'attività, le incompatibilità, i diritti e gli obblighi del beneficiario.
2. Gli Assegni non configurano un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli della SSM.
3. Se non già nominato all'emanazione del bando, all'atto del conferimento dell'Assegno, il Coordinatore di Area nomina, per ogni titolare di Assegno, un professore o ricercatore universitario quale responsabile scientifico delle attività di ricerca, sotto la cui direzione devono essere svolte le attività stesse.

Art. 10 – Svolgimento delle attività da parte del beneficiario-

1. I titolari di Assegno svolgono la loro attività nell'ambito del progetto di ricerca da essi presentato, nel caso di procedura indicata alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, o nell'ambito del progetto di ricerca oggetto del bando nel caso di procedura di cui alla lettera b).
2. I compiti attribuiti ai titolari di Assegno devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) continuità in connessione con la realizzazione delle attività oggetto di ricerca;
 - b) autonomia nell'ambito delle attività di ricerca oggetto dell'Assegno senza predeterminazione dell'orario di lavoro, fermo restando l'obbligo di rendicontazione delle attività e del tempo impiegato per svolgerle.
3. I titolari di Assegno hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle Strutture e delle attrezzature presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori. Essi, inoltre, possono ricevere incarichi di missione nell'ambito delle attività di ricerca.
4. Per una parte della durata del contratto, l'attività di ricerca, previa autorizzazione del responsabile scientifico di cui all'art. 9 comma 3, può essere svolta anche all'esterno della Struttura, ovvero presso una Università o Ente di ricerca all'estero. Per la durata del periodo di soggiorno all'estero, la Scuola può integrare con fondi propri l'Assegno mensile.
5. A scadenze regolari, fissate dal responsabile scientifico di cui all'art. 9 comma 3, i titolari di Assegno sono tenuti a presentare una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, vistata dal predetto responsabile scientifico.

6. I titolari di Assegno possono svolgere attività didattica integrativa a titolo gratuito, previa autorizzazione del responsabile scientifico di cui all'art. 9, comma 3. Se il contratto di Assegno non lo vieta esplicitamente, i titolari di Assegno possono altresì svolgere attività didattica retribuita ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge n. 240 del 2010, previa autorizzazione del coordinatore dell'area di ricerca e su parere del responsabile scientifico, di cui all'articolo 9 comma 3. E' consentito il conferimento di contratti che implicino l'assunzione di responsabilità di un modulo o di un insegnamento. L'attività didattica complessiva, svolta a qualsiasi titolo, esclusi i seminari, non può superare le 60 ore frontali per anno; l'assegnista può svolgere attività di tutorato se autorizzato dal responsabile scientifico.

7. Al termine del periodo di godimento dell'Assegno, il titolare dovrà presentare una relazione finale sull'attività svolta che, accompagnata dal parere del responsabile scientifico di cui all'art. 9 comma 3, sarà sottoposta a valutazione finale della commissione prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999 n. 370 che formula un giudizio sull'attività di ricerca svolta dal titolare anche ai fini del rinnovo. La Commissione di valutazione è nominata con decreto del Rettore ed è composta da almeno tre da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari e sono nominate con decreto del Rettore su proposta del Coordinatore dell'area di ricerca.

Art. 11 – Rinnovo e durata complessiva

1. Gli Assegni di ricerca possono essere rinnovati per un periodo non inferiore ad un anno. È possibile un rinnovo di durata inferiore, ma comunque di almeno sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consente di conferire Assegni di durata annuale. La durata complessiva dei rapporti instaurati, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a tre anni.

2. Il responsabile scientifico, di cui all'art. 9 comma 3, può proporre al Consiglio della Struttura Accademica, di rinnovare l'Assegno a condizione che sussista la copertura finanziaria del relativo importo.

3. All'atto del rinnovo è possibile prevedere un incremento dell'importo dell'Assegno entro un massimo del 10% per ciascun anno di contratto già trascorso, su proposta congiunta del responsabile scientifico di cui all'art. 9 comma 3 e del responsabile scientifico del finanziamento su cui grava l'Assegno.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di cui al presente Regolamento – compresi i rinnovi – e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 12 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

1. Gli Assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di Assegno.

2. L'Assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo - a pena di decadenza - con i proventi da attività professionali o da rapporto di lavoro svolti in modo continuativo.

3. Non è consentito ai titolari di Assegno lo svolgimento di incarichi interni alla Scuola, ad eccezione di quanto previsto al comma 6 dell'art. 10. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di Assegno possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni alla Scuola, previa autorizzazione del Consiglio della Struttura accademica di afferenza, sentito il parere del responsabile scientifico di cui all'art. 9 comma 3, purché:

- a) siano occasionali e di breve durata;
 - b) non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di Assegno;
 - c) in relazione alle attività svolte non rechino, comunque, pregiudizio alla Scuola.
4. Gli Assegni possono essere conferiti a personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, purché collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'Assegno.
5. La titolarità dell'Assegno non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con fruizione di borsa di studio e specializzazione di area sanitaria, in Italia o all'estero. È consentita la frequenza di un corso di dottorato senza fruizione di borsa di studio.
6. Il titolare di Assegno che sia incorso in una delle incompatibilità, di cui ai commi precedenti, è tenuto a restituire i ratei dell'Assegno eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.
7. L'attività di ricerca è sospesa nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e per malattia debitamente comprovate, fermo restando che l'intera durata dell'Assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. È altresì possibile sospendere l'Assegno per altri gravi motivi che impediscano lo svolgimento della ricerca, su richiesta del responsabile scientifico di cui all'art. 9 comma 3 e con approvazione del Consiglio della Struttura accademica di afferenza, purché la sospensione non pregiudichi la copertura finanziaria dell'Assegno. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 13 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo-

- 1. L'importo dell'assegno di ricerca è erogato, al netto degli oneri a carico del titolare del medesimo, in rate mensili posticipate di uguale ammontare, ad esclusione dei casi di interruzione dell'attività.
- 2. All'assegno si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
- 3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dalla Scuola Superiore Meridionale fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
- 4. La Scuola Superiore Meridionale provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 14 - Medici titolari di Assegno di ricerca nelle scienze medico – cliniche-

- 1. I medici titolari di Assegno per le scienze medico – cliniche, se abilitati allo svolgimento della professione, possono svolgere attività di assistenza e cura esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto o programma di ricerca, previa autorizzazione del Consiglio della Struttura accademica di afferenza.

Articolo 15 – Decadenza, recesso, risoluzione-

1. Decadono dal diritto a stipulare il contratto coloro che, entro il termine comunicato dalla Scuola, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.
2. Decadono altresì dall'attribuzione dell'Assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, ai motivi di esclusione o alle incompatibilità di cui agli art. 5 e 12, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
3. Il titolare dell'Assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla Scuola, con preavviso di almeno 15 giorni. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. In caso di mancato preavviso da parte del titolare dell'Assegno, la Scuola ha il diritto di trattenere o recuperare dall'Assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
4. Nei confronti del titolare di Assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegue regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del responsabile scientifico di cui all'art. 9 comma 3, approvata dal Consiglio della Struttura accademica di afferenza. Le cause specifiche di risoluzione possono essere le seguenti:
 - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
 - b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
 - c) violazione del regime delle incompatibilità stabilito all'art. 12, reiterato dopo un primo avviso;
 - d) un giudizio negativo sulla ricerca svolta, espresso dal Consiglio della Struttura accademica di afferenza.

TITOLO II

CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.240/2010 NEL TESTO VIGENTE DAL 30 GIUGNO 2022

Articolo 16 – Oggetto-

1. Il presente titolo disciplina le procedure per la selezione per il conferimento dei "Contratti di Ricerca", ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente dal 30 giugno 2022 (così come modificato dal decreto legge n. 36/2022 convertito in legge n. 79/2022).
2. I contratti di ricerca sono contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca e finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Articolo 17 – Durata-

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010. Il rinnovo del contratto è deliberato, su proposta dei Consigli di Area interessati, dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, il contratto di ricerca biennale può essere prorogato fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La proroga del contratto è deliberata, su proposta dei Consigli di Area interessati, dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge. La delibera dovrà indicare la durata della proroga e le modalità

di copertura finanziaria. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore.

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di ricerca intercorsi con lo stesso soggetto anche con Atenei diversi, non può in ogni caso superare i cinque anni, anche non continuativi. Non rilevano nel computo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità ovvero per motivi di salute secondo la normativa vigente. Il contratto di ricerca è rinnovabile fino a un massimo di cinque anni.

Articolo 18 – Procedure di attivazione-

1. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Area interessati, approva l'attivazione di contratti di ricerca finanziati in tutto o in parte con fondi della Scuola ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Solo nel caso di finanziamenti a valere su risorse interne della Scuola, la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

1 bis. La delibera di approvazione deve indicare:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
- c) il Responsabile della ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) la sede principale di svolgimento delle attività;
- g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- h) l'impegno delle attività previste o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
- i) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo che, in ogni caso non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno. I contratti di ricerca finanziati su fondi esterni possono prevedere comunque un trattamento economico superiore, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore.
- j) la copertura economica.

- 1 ter. La delibera di approvazione può indicare ulteriori determinazioni strettamente connesse all'urgenza anche fondate sulla necessità di scongiurare la perdita di finanziamenti esterni.
2. Le procedure di selezione pubblica per l'attribuzione dei contratti di ricerca sono volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto. Esse sono esplesate con un bando di concorso, emanato con decreto del Rettore, che stabilisce i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande; l'area scientifica di interesse e/o il settore scientifico disciplinare ovvero il gruppo scientifico- disciplinare; il progetto di ricerca per cui viene attivata la posizione concorsuale con le specifiche relative al finanziamento correlato, l'importo, la durata, i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi; il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione; il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione; nonché contiene informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione. Il bando stabilisce, altresì, le modalità di espletamento della procedura con indicazione se la stessa si svolge solo per titoli o anche per colloquio. Il bando può altresì stabilire modalità di espletamento della procedura strettamente connesse all'urgenza anche fondate sulla necessità di scongiurare la perdita di

finanziamenti esterni.

3. Il bando viene pubblicato nell'Albo ufficiale della Scuola, nonché diffuso mediante inserimento nel sito web della Scuola, del Ministero competente per l'Università e dell'Unione Europea, oltre che in altre sedi come ritenuto opportuno. Ferma l'ufficialità della versione italiana del bando, una versione sintetica di quest'ultimo in lingua inglese è obbligatoria al fine di consentirne la massima diffusione all'estero.

Articolo 19 – Requisiti di partecipazione-

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di contratti di ricerca:
 - a) i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero;
 - b) coloro che possiedono la specializzazione di area medica per i settori interessati;
 - c) gli studenti iscritti all'ultimo anno del dottorato purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione, pena decadenza/risoluzione del relativo contratto;
 - d) coloro che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione, pena decadenza/risoluzione del relativo contratto.
- 1bis. Per il titolo che sarà conseguito all'estero, nei casi di cui alla sopra citata lett. c) e lett. d), esso sarà sottoposto all'iter di verifica previsto dalla normativa vigente. Negli altri casi, la Commissione giudicatrice procederà alle valutazioni di competenza ai fini della prosecuzione della procedura di selezione.
2. Sono esclusi dalla selezione:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore membro del Consiglio di Area che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico della Scuola.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con decreto del Rettore.

Articolo 20 – Commissione Giudicatrice-

1. La Commissione è composta da tre componenti effettivi e due supplenti in modo che sia garantita, laddove possibile, un'adeguata rappresentanza di genere e scelti fra professori e ricercatori (o esperti della materia) con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono far parte della Commissione anche i professori ed i ricercatori in servizio presso altri Atenei e Scuole Superiori ad ordinamento speciale, nonché professori e ricercatori di Atenei ed Enti di Ricerca stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. Il Consiglio di Area propone la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Area delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. La Commissione, a seguire, è nominata con Decreto del Rettore.
3. La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del progetto, nonché del colloquio laddove previsto nel relativo bando.
4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice ad eccezione del rimborso spese.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio, laddove previsto nel relativo bando, potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità ivi stabilite.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
 - b) i professori e i ricercatori che hanno ottenuto, nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione, una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - d) i professori e i ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
8. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 21 – Modalità di svolgimento della selezione-

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione può essere integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) eventuale colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale.
6. La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'attribuzione, per ogni singolo criterio di valutazione, del relativo punteggio con un sintetico giudizio.
7. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Articolo 22 – Termini del procedimento-

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina o nel minor tempo ivi stabilito laddove esigenze di urgenza impongano la tempestiva chiusura della procedura. Ad esclusione dei casi di urgenza che impongano la tempestività della chiusura della procedura, su proposta motivata del Presidente, può essere concessa dal Rettore e per una sola volta una proroga per non più di 30 giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il Rettore provvederà, con proprio decreto, alla revoca della nomina ed alla sua sostituzione.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito della Scuola, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore del contratto di ricerca e approvata la graduatoria di merito.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria che resta valida un anno dall'approvazione degli atti.
5. Per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria e purché questa sia ancora valida, all'esito dell'accertamento della disponibilità della relativa copertura finanziaria.
6. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i termini previsti nella comunicazione di convocazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte

dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e pertanto decadenza dalla graduatoria.

Articolo 23 – Stipulazione del contratto-

1. Il contratto stipulato è un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato della durata prevista dal bando di concorso.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) le attività relative al progetto di ricerca
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità e dei tempi con cui il trattatista è tenuto a depositare il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione approvata dal responsabile scientifico della ricerca;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico della Scuola.
3. Il trattatista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito, nei termini, il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica, salvo diversa indicazione nel bando o al ricorrere di obblighi imposti dal soggetto finanziatore. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.
4. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
5. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
6. Il contratto di ricerca non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato anche part time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici o privati; con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.
7. Il titolare del contratto di ricerca non può in ogni caso svolgere attività che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con le attività della Scuola o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
8. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari dei contratti di ricerca possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni alla Scuola, previa autorizzazione del Consiglio di Area di afferenza e sentito il parere del responsabile scientifico della ricerca purchè:
 - a) siano occasionali e di breve durata;
 - b) non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare del contratto di ricerca;
 - c) le attività svolte non rechino, comunque, pregiudizio alla Scuola. Trova, in ogni caso applicazione l'art. 53 del d.lgs. 165/2001, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
9. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Articolo 24 – Cause di estinzione del rapporto di lavoro-

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento giurisdizionale della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

Articolo 25 – Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo-

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 18, comma 1bis, lettera i) del presente regolamento.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra la Scuola e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
4. La Scuola provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Articolo 26 – Norme transitorie e finali-

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 1 dello Statuto, in attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del decreto-legge n.22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020) le funzioni e i compiti degli organi riportati nel presente regolamento sono assicurate dal Comitato Ordinatore. In attuazione della delibera del Comitato Ordinatore n. 4 del 16/03/2022, la sottoscrizione degli atti relativi all'attuazione delle attività ivi individuate ed ogni altra specifica ulteriore attività disposta su mandato del Comitato Ordinatore, ivi compresa l'assunzione di provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica di quest'ultimo, sono assunte con provvedimento del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale. Pertanto, in virtù del quadro normativo sopra richiamato, fino alla costituzione degli organi richiamati nel presente regolamento, gli atti demandati agli organi collegiali sono assunti dal Comitato Ordinatore e gli atti ed i provvedimenti emanati da organi monocratici sono assunti dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia all'art. 22 della Legge 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

Articolo 27 –Entrata in vigore e Pubblicità-

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo on line della Scuola e sul sito web della Scuola.